PERIODICO DI INFORMAZIONE SINDACALE WWW.UILSCUOLAIRC.IT

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA COORDINAMENTO IRC

UIL SCUOLA IRC INFORMA

All'Albo Sindacale art. 25 legge 300/1970 tel. 0694804753 - e-mail: info@uilscuolairc.it Anno II - n. 8 - marzo 2021

DOCENTI DI RELIGIONE PRECARI

CONCORSO IRC ORDINARIO?

NO, GRAZIE!

PRIMA LO STRAORDINARIO RISERVATO E NON SELETTIVO

Apprendiamo dai media, con dispiacere, che alle buone intenzioni si sono sono fatte avanti sempre le stesse quesioni di merito e valorizzazione.

Il Ministero dell'Istruzione, nonostante i nostri ripetuti appelli nelle sedi competenti, continua ad ignorare che i docenti di Religione Cattolica non devono essere selezionati, poiché la scelta è operata in virtù dell'applicazione del Concordato e del Codice di Diritto Canonico. I docenti di Religione, ripetiamo fino allo sfinimento, devono solamente essere confermati nei ruoli dello Stato tramite una procedura riservata a coloro che hanno maturato un tempo congruo i servizio (la Comunità Europea vincola che superati i 36 mesi di servizio a tempo determinato il contratto debba essere trasformato a tempo indeterminato). Tempo che potrà essere ridotto anche a 24 mesi se le graduatorie concorsuali dopo il primo triennio di assunzioni vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento regionali su base diocesana. La straordinarietà della procedura è avallata proprio per il fatto che è stata la Politica e i Governi a non volere mettere in atto a suo tempo le procedure "ordinarie" secondo la legge 186/2003.

Oggi ci sembra del tutto fuori da ogni logica e soprattuo un atto grave di ingiustizia il voler proseguire con una procedura che penalizza chi ha speso oltre 20 anni nella Scuola Statale al servizio della comunità educante.

La UIL Scuola IRC conferma il suo NO al Concorso Ordinario e unanimamente al suo Segretario Generale chiede anche per i docenti di religione un concorso straordinario per titoli e servizi o comunque non selettivo.

PRENOTA UN SERVIZIO CLICCA QUI

NORMATIVA

MOBILITÀ DOCENTI DI RELIGIONE 2021/22

1. L'ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla Ministero dell'istruzione4loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente prepostoall'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento,le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia escuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base diun'intesa tra il Dirigente prepostoall'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che,con l'anno scolastico2020/2021,abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che,con l'anno scolastico 2020/2021,abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, aisensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.

LEGGI QUI L'INTERA ORDINANZA MINISTERIALE 107/2021